



**Roma, 20 novembre 2002**  
**Prot. n. 514375**

**MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
**DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO DELLE ASSICURAZIONI E DEI SERVIZI**  
**Servizio Centrale delle Camere di commercio - Ufficio B3 -**  
**Finanza e attività promozionale delle Camere di commercio**

**ALLE CAMERE DI COMMERCIO,**  
**INDUSTRIA, ARTIGIANATO E**  
**AGRICOLTURA**  
**LORO SEDI**

Al Ministero dell'economia e delle finanze  
Rag. gen.le dello Stato  
IGEPA – Ufficio 11-  
Via XX Settembre  
00187 ROMA

CIRCOLARE N. 3552/C

All'Unione italiana delle  
camere di commercio, industria  
artigianato e agricoltura  
P.zza Sallustio, 21

00187 ROMA

Alle Regioni a statuto ordinario  
LORO SEDI

Alla Regione Sicilia  
Assessorato della cooperazione,  
del commercio, industria, artigianato  
e agricoltura  
91100 PALERMO

Alla Regione Sardegna  
Assessorato dell'industria e del commercio  
09200 CAGLIARI

Alla Regione Friuli Venezia Giulia  
Assessorato dell'industria e del commercio  
34100 TRIESTE

Alla Regione Valle d'Aosta

Assessorato dell'industria, del commercio  
e dell'artigianato  
00111 AOSTA

Alla Regione Trentino Alto Adige  
Ufficio vigilanza Camere di commercio  
38100 TRENTO

A Infocamere s.c.p.a.  
Via G.B. Morgagni, 36

00187 ROMA

All'Istituto Tagliacarne  
Via Appia Pignatelli, 62

00178 ROMA

Oggetto: Articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488- applicazione sanzioni amministrative nel caso di omesso o tardivo versamento del diritto annuale

L'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 prevede che nei casi di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si applica la sanzione amministrativa dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto, nel rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Numerose camere di commercio hanno richiesto chiarimenti in merito all'applicazione della normativa sopra richiamata e in effetti l'applicazione della legge n. 689/1981 ai casi di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale necessita di chiarimenti.

Lo scrivente Ministero ha predisposto un provvedimento regolamentare, tuttora in fase di emanazione, al fine di stabilire i criteri applicativi della legge n. 689/1981.

Nelle more dell'emanazione del provvedimento sopra richiamato che sarà sottoposto all'esame del Consiglio di Stato per il prescritto parere, lo scrivente Ufficio ritiene necessario anticipare alcune indicazioni indispensabili per consentire l'avvio del procedimento sanzionatorio per gli anni 2001 e 2002, in condizioni di certezza e in modo univoco su tutto il territorio nazionale.

Alle camere di commercio spetta la titolarità del diritto annuale e pertanto sulle stesse camere di commercio incombe l'obbligo della fase dell'accertamento della violazione; fase che si conclude con la redazione del verbale di accertamento nei confronti dei contribuenti morosi, che a norma della legge n. 689/1981 deve contenere i riferimenti normativi, l'importo del diritto dovuto, la misura

dell'oblazione applicabile, l'ufficio camerale presso il quale è possibile chiedere informazioni, il responsabile del procedimento, le modalità, il termine e l'organo cui è possibile presentare ricorso avverso l'atto di accertamento.

Perché la fase dell'accertamento della violazione possa avere inizio è necessario conoscere l'importo dovuto dai singoli soggetti.

Come noto, a norma del comma 4 lett. c) dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come sostituito dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, solo le imprese iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese sono tenute al versamento del diritto annuale in misura fissa, mentre le imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese sono tenute al pagamento di un diritto commisurato al fatturato dell'anno precedente.

Quindi nel caso dei soggetti iscritti nella sezione speciale l'importo della violazione è noto, mentre nel caso dei soggetti iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese le camere di commercio potranno acquisire i dati relativi al fatturato tramite l'Agenzia delle entrate per il tramite di InfoCamere come da convenzione stipulata dall'Unioncamere.

I dati relativi all'anno di versamento di competenza dell'anno 2001 sono alla data della presente circolare già disponibili.

La fase dell'accertamento, per l'anno di competenza 2002, per le imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese, invece, si potrà considerare conclusa solo dopo che saranno stati acquisiti i dati relativi al fatturato dell'anno precedente a quello di riferimento del versamento del diritto annuale; dati che l'Agenzia delle entrate fornirà entro maggio 2003, come da convenzione Unioncamere.

Conclusa la fase dell'accertamento le camere di commercio devono redigere il relativo verbale.

Circa il contenuto del verbale, che è stato sopra elencato, nelle more del decreto interministeriale, si precisa che:

1) l'autorità competente ad incassare l'oblazione è la camera di commercio in quanto il danno del mancato introito del diritto annuale è in capo alle camere stesse.

2) l'autorità alla quale presentare ricorso avverso il verbale di accertamento è la commissione tributaria provinciale.

A norma dell'articolo 2 del d.lgvo 31 dicembre 1992, n. 546, così come modificato dall'articolo 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, infatti, "appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie..."

3) la misura dell'oblazione è pari al 20% del diritto dovuto.

Infatti l'articolo 16 della legge n. 689/1981 stabilisce che "è ammesso il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, ....".

Vale ricordare che il pagamento in misura ridotta per avere effetto estintivo deve essere comprensivo del diritto dovuto e dell'oblazione e deve essere effettuato nel termine di sessanta giorni dalla notifica del verbale di accertamento.

L'Ufficio scrivente ritiene opportuno ricordare che è in corso di approvazione un apposito emendamento al collegato della legge finanziaria 2002 (A.C. 2031 bis) con il quale si sostituisce il regime sanzionatorio di cui alla legge n. 689/1981 con quello previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 relativo alle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di prescrizioni tributarie, tra l'altro più favorevole nei confronti delle imprese.

L'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha stabilito l'applicazione dei principi e del procedimento di cui alla legge n. 689/1981 ai casi di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale. Pertanto fino all'entrata in vigore della modifica legislativa, e quindi almeno per gli anni 2001 e 2002, si deve necessariamente applicare tale regime.

Premesso quanto sopra si invitano le camere di commercio a dare immediato inizio alle operazioni di accertamento dei casi di tardivo od omesso pagamento del diritto annuale, atteso che i dati indispensabili sono disponibili.

Questo Ministero si riserva di fornire ulteriori indicazioni in materia alla luce di quanto emergerà dal parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento predisposto in materia.

IL MINISTRO  
(Antonio Marzano)  
f.to Marzano